



Assimilazione alle acque reflue domestiche. Pubblicato il regolamento nazionale che vale solo nel caso di assenza di disciplina specifica della Regione. Le imprese venete si attengono quindi alla disciplina regionale. Se gli scarichi sono assimilati ai domestici, tutto si semplifica. Non è necessaria la specifica autorizzazione ed è possibile lo scarico dei reflui, nei corpi ricettori, senza particolari vincoli di rispetto dei limiti tabellari

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03/02/2011, n. 28, il Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, riguardante il "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122"

Il regolamento prevede anche semplificazioni in materia di scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche. E' bene precisare che tali semplificazioni si applicano in assenza di disciplina regionale (relativamente ai criteri di assimilazione). La Regione Veneto, con il Piano di tutela delle acque, con delibera del consiglio regionale n. 107 del 05/11/2009, aveva da tempo stabilito le regole dell'assimilazione degli scarichi reflui a quelli domestici per alcune attività. A seguito della emanazione del DPR 227/2011, la Giunta della Regione del Veneto con la deliberazione n. 842 del 15/05/2012 ha ritenuto di aggiornare le norme tecniche del Piano regionale delle acque, in relazione all'assimilazione degli scarichi, di alcune attività, a quelli domestici

### Disposizioni statali

Il regolamento (statale) si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18/04/2005. Le imprese devono attestare l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28/12/2000, n. 445.

Decreto Ministeriale 18/04/2005 - Articolo 2

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo

parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

#### Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

Ai sensi della normativa nazionale, come previsto all'articolo 2 del DPR 19/10/2011, n. 227, sono assimilate alle acque domestiche:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentino le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1, dell'allegato A, di questo decreto (riportata di seguito):

Tabella 1

	Parametro/Sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
1	Portata	mc/giorno	• 15
2	pH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	• 30
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1 : 40
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	• 700
7	BOD5 (come ossigeno)	mg/l	• 300
8	COD (come ossigeno)	mg/l	• 700
9	Rapporto COD/BOD5		• 2,2
10	Fosforo totale (come P)	mg/l	• 30
11	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	• 50
12	Azoto nitroso (come N)	mg/l	• 0,6
13	Azoto nitrico (come N)	mg/l	• 30

14	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	• 40
15	Tensioattivi	mg/l	• 20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limiti previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 04/04/2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali;

- b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, di questo decreto (riportata di seguito):

Tabella 2

	ATTIVITA'
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica non ricettiva
5	Attività sportiva
6	Attività culturale
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
8	Attività informatica
9	Laboratori di parrucchiera, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di

	massima attività
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)
18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19	Piscine – Stabilimenti idroponici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona
21	Palestre
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno
23	Ambulatori medici, studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiori a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione
26	Macellerie sprovviste dal reparto macellazione
27	Agenzie di viaggio
28	Call center
29	Attività di intermediazione assicurativa
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria

31	Riparazione di beni di consumo
32	Ottici
33	Studi audio video registrazioni
34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
35	Liuteria

### Disposizioni della Regione del Veneto per l'assimilazione alle acque reflue domestiche

Nell'ambito del piano di tutela delle acque della Regione del Veneto, sono previste le linee guida per l'applicazione delle norme tecniche del piano stesso. Tali linee guida fanno riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 27/01/2011, modificate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 842 del 15/05/2012. Si tratta di indirizzi operativi.

Con questa nota si affronta l'importante questione degli scarichi di acque reflue delle aziende, che possono essere considerate assimilate a quelle domestiche. L'eventuale classificazione di scarichi di acque reflue assimilabili ai domestici, comporta notevoli vantaggi per le imprese, in quanto vengono superati diversi aspetti riguardanti l'obbligo di essere in possesso di specifiche autorizzazioni e, in diversi casi, di rispetto dei limiti di scarico (per alcuni parametri) previsti nella tabella stabilita dalla normativa.

Gli scarichi di acque reflue provenienti da attività produttive che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti stabiliti nel piano regionale delle acque, alla tabella prevista dall'art. 34, comma 1) punto e.3), sono assoggettati alla stessa disciplina delle acque reflue domestiche. In caso contrario sono assoggettati alla normativa per gli scarichi delle acque reflue industriali.

Infatti alla voce e.3) (art. 34) del Piano della tutela delle acque viene precisato che sono acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche, "le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella":

Portata	15 mc/giorno
Temperatura	30° C
pH	5,5 8,5
Colore	Non percettibile con diluizione 1:40
Materiali grossolani	Assenti

Solidi sospesi totali	200 mg/l
COD	500 mg/l
BOD <sub>5</sub>	250 mg/l
Rapporto COD/BOD <sub>5</sub>	2,2
Fosforo totale come P	10 mg/l
Azoto ammoniacale come NH <sub>4</sub>	30 mg/l
Azoto nitroso come N	0,6 mg/l
Azoto nitrico come N	30 mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	40 mg/l
Tensioattivi	4 mg/l

Qualora un insediamento scarichi in fognatura e qualora l'impianto di trattamento finale sia in grado di trattare anche scarichi industriali, i limiti da rispettare per gli inquinanti diversi da quelli esplicitati nella tabella sopra sono quelli della tabella 1, allegato B (tabella 3 allegato 5 della parte terza del D.lgs 152/2006), colonna "scarico in rete fognaria"; quindi lo scarico in fognatura dell'insediamento in questione viene considerato alla stessa stregua degli scarichi industriali in fognatura.

Qualora l'insediamento scarichi in fognatura e qualora l'impianto di trattamento finale non sia in grado di trattare gli scarichi industriali, i limiti da rispettare per gli inquinanti diversi da quelli esplicitati nella tabella sopra riportata sono i limiti di emissione in acque superficiali di cui alla tabella 1 dell'allegato B (tabella 3 allegato 5 parte terza del D.lgs 152/2006), colonna "scarico in acque superficiali", nel caso in cui l'impianto di trattamento finale scarichi in acque superficiali, oppure i limiti di emissione sul suolo di cui alla tabella 2 allegato C (tabella 4 allegato 5 della parte terza del D.lgs 152/2006) integrati dalle disposizioni previste all'articolo 30, comma 7, delle norme tecniche del piano regionale di tutela delle acque, nel caso in cui l'impianto di trattamento finale scarichi sul suolo.

Assimilazione certa per alcune attività d'impresa (servizi alla persona, lavanderia, commercio) in quanto aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche.

Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di seguito riportate:

a	Prodotte da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura
b	Prodotte da imprese dedite ad allevamento di animali

c	prodotte da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e di complementarità funzionale del ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità
d	Prodotte da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a un kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo

Sono sempre assimilabili alle acque reflue domestiche quelle aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche provenienti dalle attività di seguito riportate

1	Insedimenti abitativi ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, d'intrattenimento, turistica, prescolastica, scolastica, universitaria, sportiva, culturale, associativa, commerciale, di servizi
2	Piscine e stabilimenti termali, fermo restando quanto stabilito all'articolo 35 (***) ed escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattati
3	Centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
4	Magazzinaggio
5	Comunicazioni, studio audio video registrazioni
6	Intermediazione monetaria, assicurativa, finanziaria, immobiliare
7	Informatica, studi professionali, compresi gli studi e ambulatori medici, e uffici privati in genere
8	Pubblica amministrazione e difesa e uffici pubblici in genere
9	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiori a 50 con esclusione (con riferimento ai punti da 2 a 9) dei laboratori scientifici di analisi e ricerca, anche di quelli a carattere didattico
10	Laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza
11	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
12	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento con esclusione delle attività di pulitura a secco, tintura e fissaggio chimico

13	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria e ottica
14	Riparazione di beni di consumo (esclusi autoveicoli e simili)
15	Liuterie
16	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa
17	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
18	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producano quantitativi di acque reflue non superiori ai 4.000 metri cubi/anno e quantitativi di azoto contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio non superiori a 1.000 kg/anno
19	Conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione
20	Le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano collettate e scaricate con rete separata da quelle delle acque reflue industriali

Per gli insediamenti di cui sopra (in tabella) è ammesso lo scarico secondo le modalità indicate all'articolo 21 del Piano regionale di Tutela delle Acque e delle norme tecniche di attuazione, per gli insediamenti elencati sopra qualora la loro potenzialità sia inferiore a 50 abitanti equivalenti.

Altre norme tecniche relative agli scarichi delle acque reflue assimilabili a quelli domestici, sono riportati nella specifica normativa regionale.

“(\*\*) Art. 35 – Scarichi di acque termali

1. Gli scarichi di acque termali sono ammessi

a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo recettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualità del Piano regionale di Tutela delle Acque, previa verifica di compatibilità idraulica;

b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche e purché lo scarico non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualità del Piano regionale di tutela delle Acque;

c) In reti fognarie, purché autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato;

d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche, previa autorizzazione del gestore

2. fermo restando quanto stabilito al comma 1, per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa, per lo scarico, la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano scaricate con caratteristiche qualitative non peggiori rispetto alle caratteristiche possedute al momento del prelievo.”

### Note

Nel Piano regionale delle acque viene inoltre precisato all'articolo 21, comma 6, che “Per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di abitanti equivalenti inferiore a 50, l'autorizzazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire. L'autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale della caratteristiche dello scarico. L'autorizzazione dovrà essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto”.

E' evidente che, nella Regione del Veneto, non essendo stati definiti limiti ai reflui dei mestieri in questione, gli scarichi sono sempre ammessi nei corpi ricettori, senza necessità di autorizzazione alcuna (perché richiesta in fase di costruzione). Peraltro il tutto (il relazione alla non necessità dell'autorizzazione), si evince anche dall'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, che riporta quanto segue: “Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente”.

La stessa posizione viene ribadita all'articolo 124, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 che cita espressamente “... gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito”.